



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 17/TFT del 21 marzo 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 marzo 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC.110

Componenti: Avv. A.Frojo(Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Avv. S. Morescanti.
Proc.3552/68 pfi21-22/PM/pe del 19.11.2021 (Coppa Regionale under 18- Coppa Regionale under 19).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Massimo Perna n.30.06.1971, all'epoca dei fatti Presidente nonché dirigente accompagnatore

(due gare under 19 e due gare under 18) della società **Scd Città di Torre del Greco** per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; **calciatori: Alessi Luigi n.16.05.2002**, (gare del 30.06.2021;31.05.2021;23.05.2021); **Medio Giuseppe n.06.05.2003**, (gara del 19.06.2021); **Scala Salvatore n.13.08.2002**, (gara del 23.05.2021;05.06.2021), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; **dirigente accompagnatore sig. Salvatore Basso (1 gara)** della società **Scd Città di Torre del Greco**, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; **La società Scd Città di Torre del Greco (952148)** per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare per:

il calciatore **Alessi Luigi cinque** (5) giornate di squalifica; il calciatore **Medio Giuseppe tre** (3) giornate di squalifica; il calciatore **Scala Salvatore quattro** (4) giornate di squalifica; per il **dirigente accompagnatore sig. Salvatore Basso**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il **Presidente e dirigente accompagnatore sig. Massimo Perna**, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società **Scd Città di Torre del Greco** la penalizzazione di punti due (2) per la coppa Under 19, punti tre (3) di penalizzazione per la coppa Under 18 ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC.117

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.004471/784pfi20-21PM/mf del 20.12.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Guaglione Addolorata, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Madonnelle**; **La società Asd Madonnelle**;

Sig. Sermino Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Royal Acerrana 2019**; **La società Asd Royal Acerrana 2019**;

Sig. Vitale Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Olympia Calcio Aversa**; **La società Asd Olympia Calcio Aversa**;

Sig.ra Sirio Tatiana, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Football Club Napoli Nord**; **Sig. Rispo Raffaele**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Football Club Napoli Nord**;

La società Asd Football Club Napoli Nord; **Sig. Visone Michele**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Micri**; **La società Asd Micri**;

Sig. Corrado Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **A.P.D. Sport House Academy**; **La società A.P.D. Sport House Academy**;

Sig. Di Martino Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **As Parco Città**; **La società As Parco Città**;

Sig. Festa Silvio, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Effe Ci Settantasette**, già **Asd Francesco Coco**; **La società Asd Effe Ci Settantasette**, già **Asd Francesco Coco**;

Sig. Vitale Orazio, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Olimpia Santarpino**; **La società Asd Olimpia Santarpino**;

Sig.ra Tizzano Federica, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd GT 10 Palla a centro**; **La società Asd GT 10 Palla a centro**;

Sig. Pisacane Angelo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Marano Calcio**; **La società Asd Marano Calcio**;

Sig. Corbisiero Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Sporting Club Pianura**; **La società Asd Sporting Club Pianura**;

Sig.ra Cerrito Maria Rosaria, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Memory Giacomo Caracciolo**; **La società Asd Memory Giacomo Caracciolo**;

Sig. Crispino Michele, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Lions Sport**; **La società Asd Lions Sport**;

Sig. Tamburrino Ciro Daniele, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Pianura Calcio**; **La società Asd Pianura Calcio**.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, sciogliendo le riserve di cui alle udienze dei giorni 24 e 31 Gennaio 2022 - 7, 14 e 21 Febbraio 2022 - 8 Marzo 2022, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

DELIBERA

di ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:

1. **Sig.ra Guaglione Addolorata**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società **Asd Madonnelle** € 267,00 di ammenda;

2. **Sig. Visone Michele**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società **Asd Micri** € 267,00 di ammenda;

3. **Sig. Di Martino Gennaro**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la società **As Parco Città** € 400,00 di ammenda;

4. **Sig. Vitale Orazio**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la società **Asd Olimpia Santarpino**; € 400,00 di ammenda;

5. **Sig.ra Tizzano Federica**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la società **Asd GT 10 Palla a centro** € 400,00 di ammenda;

6. **Sig. Pisacane Angelo**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la società **Asd Marano Calcio** € 400,00 di ammenda;

DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di:

7. **Sig. Sermino Salvatore, e la società Asd Royal Acerrana 2019**
8. **Sig. Vitale Giuseppe, e la società Asd Olympia Calcio Aversa**
9. **Sig.ra Sirio Tatiana, Sig. Rispo Raffaele e la società Asd Football Club Napoli Nord;**
10. **Sig. Corrado Massimiliano, e la società A.P.D. Sport House Academy**
11. **Sig. Festa Silvio, e la società Asd Effe Ci Settantasette, già Asd Francesco Coco;**
12. **Sig. Corbisiero Vincenzo, e la società Asd Sporting Club Pianura;**
13. **Sig.ra Cerrito Maria Rosaria, e la società Asd Memory Giacomo Caracciolo;**
14. **Sig. Crispino Michele, e la società Asd Lions Sport;**
15. **Sig. Tamburrino Ciro Daniele, e la società Asd Pianura Calcio.**

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

ACCORDO EX ART. 127 C.G.S.

FASC.117

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. S. Morescanti; Avv. V. Pannone.

Proc.004471/784pfi20-21PM/mf del 20.12.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Zuppieri Anna, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Barone Calcio**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Barone Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Zuppieri Anna** di cui sopra;

Sig.ra Cerrato Monica, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Massimo Perna**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Massimo Perna, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Cerrato Monica** di cui sopra;

Sig.ra Incoronato Elisabetta, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Ssd Ares Team**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Ssd Ares Team, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Incoronato Elisabetta** di cui sopra;

Sig. Formisano Ciro Mario, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd New Team Sangiovanni**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd New Team Sangiovanni, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Formisano Ciro Mario** di cui sopra;

Sig. Santoro Luigi, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Blue Devils**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Blue Devils, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Santoro Luigi** di cui sopra;

Sig. Loria Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Ssd Europa Srl**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Ssd Europa Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Loria Vincenzo** di cui sopra;

Sig.ra Cozzolino Angela, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Sporting Arzano**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Sporting Arzano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Cozzolino Angela** di cui sopra;

21) Sig.ra Sarnacchiaro Lucia, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Maued San Pietro**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

22) La società Asd Maued San Pietro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Loria Vincenzo** di cui sopra;

42) Sig. Smedile Santo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Smedile Futebol Clube**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benchè ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

43) La società Asd Smedile Futebol Clube, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Smedile Santo** di cui sopra;

36) Sig. Nugnes Massimo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Frocalcio**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benchè ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

37) La società Asd Frocalcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Nugnes Massimo** di cui sopra;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 24/01/2022

i DEFERITI chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:

- **Sig.ra Cerrato Monica** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Massimo Perna**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda)
- per sig. **Sig.ra Zuppiere Anna** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Barone Calcio**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig.ra Incoronato Elisabetta** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- **La società Ssd Ares Team**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

All'udienza del 31/01/2022

i DEFERITI chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:

- per sig. **Loria Vincenzo** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **SSd Europa Srl**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig. Formisano Ciro Mario** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd New Team Sangiovanni**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per **Sig. Santoro Luigi** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Blue Devils**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

All'udienza del 7/02/2022

- per **Sig.ra Cozzolino Angela** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)

- la società **Asd Sporting Arzano**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per **Sig.ra Sarnacchiaro Lucia** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Maued San Pietro**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

All'udienza del 21/02/2022

per sig. **Sig. Smedile Santo** la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)

- la società **Asd Smedile Futebol Clube**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

All'udienza del 8/03/2022

per sig. **Sig. Nuges Massimo** la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)

- la società **Asd Frocalcio**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per:

- **Sig.ra Cerrato Monica** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Massimo Perna**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda)
- per sig. **Sig.ra Zuppiere Anna** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Barone Calcio**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig.ra Incoronato Elisabetta** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- **La società Ssd Ares Team**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per sig. **Loria Vincenzo** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **SSd Europa Srl**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig. Formisano Ciro Mario** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd New Team Sangiovanni**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per **Sig. Santoro Luigi** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Blue Devils**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per **Sig.ra Cozzolino Angela** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Sporting Arzano**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per **Sig.ra Sarnacchiaro Lucia** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Maued San Pietro**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig. Smedile Santo** la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)

- la società **Asd Smedile Futebol Clube**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).
- per sig. **Sig. Nugnes Massimo** la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- la società **Asd Frocalcio**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 di ammenda (s.b. di euro400,00 di ammenda).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21/03/2022

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Publicato in NAPOLI il 21 marzo 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli